

di Settimana S.^a Sapparo Moro, che quattro della Signoria erano
 persuasi, che la Parte avere il numero sufficiente de' suffragi, & pub-
 blicarsi prima, ma, che due sentivano in contrario. Al qual Ragiona-
 mento s'interruppe il segretario Leggato Marini, e si fece fermenta-
 tore di quella discordia, facendo un'ostinata insistenza sul Secreto
 1543. Della qual cosa non poco s'ingannò il Consigliere, se bene era
 grande amico, e seguace altre volte delle opinioni di S.^a Paolo Mal-
 pietro; nondimeno si fermò, e stringe in quel momento con inattesa mutua-
 zione e fermezza nel parer degli altri. Allora sorgendo il Franceschi
 agitato il Negozio, rimproverò con qualche calore il Marini, che
 voleva più oltre fermarsi in una Legge non opportuna né al caso,
 né al luogo, e da cui non mancavano esempi grandi in contrario
 anche nelle Decisioni dello stesso Senato. E volendo l'altro tuttavia
 insistere, questo replicò, che non poteva l'inferiore imporre la Le-
 ge al superiore, anzi al supremo, e che quella Legge al più era ope-
 rativa soltanto nel Senato, ma non altrove e molto meno nel M.^a C.
 al, che avendo risposto il Marini con tuono più forte, che gliene fosse
 suggerita una migliore, il Franceschi rispose prontamente, che la
 Legge vi era nello stesso Libro del segretario Leggato, e Legge fatta
 nel M.^a C. sino nell'anno 1256. 14. Aprile, in cui prescrive, che s'as-
 sia a stare alla maggior parte de' voti. E poiché a tutto si era pre-
 parata l'opposizione, non avendo il Marini potuto ritirarsi dal legger-
 la, oppose, che essendo questa Legge stata fatta dal M.^a C. quando
 egli era elettivo, non poteva aver efficacia venuta, dopo che è divenuto
 ereditario e perpetuo. Ma l'altro con egual preferenza rispose, che la
 Legge sussisteva tuttavia per tre potentissime ragioni. La 1.^a perché nello
 Statuto il M.^a C. di elettivo, in ereditario, si era fatto uno e non due
 cambiamenti; vale a dire si era ben mutato il diritto delle Segorie, che
 dovevano governar la Repub.^a trasferendola dall'elezione annua
 alla perpetua, ma si era con prudente avvertimento ritenuta tutta
 la sua configurazione primiera e la sua disciplina. La 2.^a perché
 tra le Leggi del primo M.^a C. essendo stata riportata nel Codice del
 secondo particolarmente quella del 1256. egli l'aveva autorizzata
 e fatta Legge propria, e solenne in quisa, che niun'altra potestà
 poteva derogarla. E qui si meglio spiegare di annettere una Legge
 altrui.